

Trib. Lamezia Terme, sentenza 11 dicembre 2012 (est. G. Ianni)

Omissis

PREMESSO IN FATTO

SS ha proposto appello avverso la sentenza n. 1105/2009 del giudice di pace di Lamezia Terme, limitatamente alle questioni già decise con sentenza parziale n. 789/2007 del 18 giugno 2007, fatta oggetto di riserva di gravame da parte del medesimo S.

La domanda introduttiva del giudizio di primo grado era stata proposta da S S, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della A s.r.l., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro del 20 agosto 2004, quando l'odierno appellante, alla guida dell'autovettura Toyota D4-D, tg ... di proprietà della A s.r.l. era stato urtato dall'autovettura Seat .. tg ..., di proprietà e condotta da CP il quale, nel ripartire da un'area privata destinata a parcheggio del ristorante "P" in Falerna, si immetteva improvvisamente e repentinamente, con una manovra ad U, sulla SS 18, percorsa in quel momento dallo SS.

Evocata in un primo momento la D s.p.a., quale compagnia di assicurazione della vettura condotta dal C, quest'ultima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce dell'inesistenza di una valida polizza assicurativa con il soggetto indicato quale responsabile del danno. Il giudice di prime cure autorizzava, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INA Assitalia, quale impresa designata dal FGVS, la quale eccepiva, per quanto qui rileva, il difetto di legittimazione attiva della A s.r.l., per non avere quest'ultima dato prova della proprietà del veicolo danneggiato.

Con sentenza parziale n. 789/2007 il giudice di pace di Lamezia Terme decideva sulle indicate questioni preliminari, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della D s.p.a. e il difetto di legittimazione attiva della A s.r.l., condannando lo Scalese, in proprio e nella qualità, a rifondere le spese alle controparti.

Il giudizio proseguiva, poi, per concludersi con la sentenza n. 1105/2009, che condannava l'INA ... al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto da SS, nonché CP a

rifondere all'indicata compagnia di assicurazione quanto versato in esecuzione della sentenza.

Avverso la sentenza parziale n. 789/2007, già oggetto di riserva di gravame a seguito della sua emissione, ha proposto, come detto, appello SS, al fine di ottenerne la riforma nella parte in cui era stato condannato (benché parzialmente) alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della D s.p.a., stante l'indicazione della stessa quale compagnia di assicurazione del veicolo condotto dal C nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. L'appellante ha chiesto, altresì, l'annullamento della sentenza parziale nella parte in cui era stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva della A s.r.l. con riferimento alla pretesa di risarcimento del danno al mezzo, lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure, il quale non avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della dimostrazione della qualità di proprietaria della società, la produzione in copia del certificato di proprietà, avvenuta con le memorie autorizzate del 6 febbraio 2007.

Hanno resistito la D s.p.a. e la G s.p.a., quale procuratrice della INA ... s.p.a., impresa designata dal FGVS ex art. 286 d.lgs. 209/2005, difendendo la correttezza dell'iter logico argomentativo seguito dal giudice di prime cure per giungere alle statuizioni impugnate, di cui chiedevano la conferma. In caso di accoglimento dell'interposto gravame, inoltre, l'INA ... ha domandato la condanna del C a tenerla indenne da quanto versato allo Scalese a titolo di risarcimento del danno materiale.

Nel corso del giudizio non ha avuto luogo attività istruttoria, ma le parti sono state invitate ad interloquire sull'ammissibilità dell'interposto gravame alla luce della natura di sentenza parziale definitiva della pronuncia oggetto di riserva di appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'ammissibilità dell'interposto gravame.

SS, pur dichiarando di impugnare la sentenza n. 1105/2009 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, ha, in realtà, rivolto, in via esclusiva, le

proprie censure verso la sentenza parziale n. 789/2007, con cui, nel corso del giudizio di primo grado, sono state risolte due distinte questioni preliminari: la legittimazione passiva della D ... s.p.a. e la legittimazione attiva della A, con accoglimento delle eccezioni sollevate, rispettivamente, dalla medesima D e dalla INA ..., quale impresa designata del FGVS e con condanna della parte soccombente alla rifusione in favore delle controparti interessate delle spese e competenze di lite.

Avverso tale pronuncia, invero, lo S, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della A, ha proposto tempestiva riserva di appello, ai sensi dell'art. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c..

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la sentenza impugnata, in quanto definitiva, avrebbe dovuto essere oggetto di appello immediato da parte dello S, in mancanza del quale essa deve considerarsi passata in giudicato e, come tale, insindacabile in questa sede.

La facoltà di impugnazione differita, infatti, è consentita dal codice di rito avverso le sentenze di condanna generica e avverso le sentenze non definitive, intendendosi per tali le pronunce che, oltre a decidere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito ovvero domande di merito proposte dalle parti, non definiscono per intero il giudizio, impartendo provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa (art. 279, n. 4, c.p.c., come richiamato dall'art. 340 c.p.c. in materia di riserva facoltativa di appello), senza alcuna statuizione sulle spese e competenze di lite, rimesse alla sentenza definitiva (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4618). Si è, invece, in presenza di una sentenza parziale definitiva (come tale suscettibile solo di impugnazione immediata) ove il giudice si pronunci su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, statuendo sulle spese ovvero disponendo in ordine alla separazione dei giudizi (Cass. 15 aprile 2002, n. 5443). La distinzione, quindi, deve operare sulla base dell'elemento formale della pronuncia sulle spese o in ordine alla separazione dei giudizi. Nel caso di specie è evidente, quindi, che l'impugnazione differita è inammissibilmente rivolta nei confronti di sentenza (parziale ma) definitiva, avendo quella pronuncia definito specifici rapporti processuali (tra Scalese, in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della A, e Dda un lato e tra la

A e la INA ... dall'altro) con espressa regolamentazione delle spese e competenze di lite rispetto alle questioni definite.

Resta assorbita ogni diversa questione.

2. Sulle spese e competenze di lite.

Essendosi il giudizio di appello risolto sulla base di una questione meramente procedurale, peraltro sollevata d'ufficio da questo giudice, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese e competenze del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando sull'impugnazione propostaogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:

1. dichiara inammissibile l'interposto gravame;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze del giudizio di appello;
3. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 11 dicembre 2012

Il giudice
dott.ssa Giusi Ianni

*